

STATUTO

TITOLO I: NATURA E FINE

Art. 1

Tra le Diocesi di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara-Pontremoli, Pescia, La Spezia-Sarzana-Brugnato è stato costituito, con Decreto dei rispettivi Arcivescovi e Vescovi (20/7/1989) lo Studio Teologico Interdiocesano (STI).

Ai sensi e per gli effetti della *Conventio ad affiliandum e delle Normae servandae ad affiliationem theologiam exsequendam* sottoscritte dalla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e dallo Studio Teologico Interdiocesano in data 29 giugno 1999 e convalidate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 6 ottobre 1999, lo Studio Teologico Interdiocesano è affiliato alla suddetta Facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti. Lo Studio Teologico Interdiocesano riconosce e fa proprie le disposizioni della suddetta Facoltà.

A partire dalla data di approvazione del presente Statuto, gli stessi Arcivescovi e Vescovi si impegnano, con regolare Decreto, a mantenere fede agli impegni presi alla costituzione, per almeno 10 anni.

Lo Studio Teologico Interdiocesano ha sede in Camaiore (LU) - Via S. Francesco, 69 - tel. 0584/984426.

Art. 2

Lo STI, in accordo con i criteri indicati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi) e dalla Conferenza Episcopale Italiana, e in spirito di servizio alla Chiesa, si prefigge una efficace ed adeguata preparazione teologico-pastorale dei candidati al presbiterato, con la costituzione di un corpo docente qualificato e preparato nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, in un ambiente scolastico adeguato ed in un contesto educativo stimolante.

Art. 3

Lo STI raggiunge i suoi fini:

- con l'insegnamento e la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà e nell'adesione alla Parola di Dio;
- interpretata autorevolmente dal Magistero della Chiesa;
- con la partecipazione attiva dei Docenti e degli studenti alla vita dello Studio;
- con eventuali iniziative di ricerca, convegni e pubblicazioni.

Art. 4

Sono alunni dello STI i candidati al presbiterato, provenienti dai Seminari delle Archidiocesi e Diocesi che aderiscono allo Studio Teologico. Con l'autorizzazione del Preside, lo STI può essere frequentato anche da alunni provenienti da altri Seminari e da Istituti Religiosi Clericali.

Art. 5

La durata del corso di studi è costituita da un sessennio in cui viene offerto un prospetto organico delle discipline filosofiche, teologiche e pastorali, in ordine al conseguimento del Baccalaureato, conferito dalla Facoltà affiliante.

Si prevede uno svolgimento ciclico eventualmente per il IV e V anno o dove se ne presenti la necessità.

Sono previste tre sessioni d'esami: invernale, estiva, autunnale.

Per motivi particolari il Preside può autorizzare appelli straordinari.

TITOLO II: GOVERNO

Art. 6

- Organi di governo dello Studio sono:
- il Consiglio dei Vescovi con il Moderatore;
- il Preside ed il Vicepreside;
- il Consiglio dello Studio;
- il Professore Delegato della Facoltà.

Art. 7 *Il Consiglio dei Vescovi*

Il Consiglio dei Vescovi si riunisce almeno due volte l'anno e ad esso compete:

1. l'alta direzione dello Studio ed in particolare la scelta degli indirizzi fondamentali del medesimo;
2. la scelta, al suo interno, di un Vescovo con la funzione di Moderatore che resta in carica tre anni e può essere riconfermato;
3. la nomina del Preside sulla base della terna presentata dal Consiglio dello Studio;
4. il conferimento degli incarichi di docenza;
5. la nomina dell'Economo;
6. l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 8 *Il Vescovo Moderatore*

Il Vescovo Moderatore rappresenta il Consiglio dei Vescovi, lo convoca e lo presiede, tiene i rapporti tra questo e gli altri organi di governo dello Studio, con l'Episcopato Italiano ed i competenti Dicasteri della Santa Sede. A lui compete redigere, insieme al Consiglio di Studio, la relazione quadriennale da presentare alla Facoltà.

Art. 9 *Il Preside*

Il Preside è nominato dal Consiglio dei Vescovi tra tre Docenti proposti dal Consiglio dello Studio. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato, ma non può esercitare il suo ufficio per più di due mandati consecutivi.

Al Preside spetta:

1. coordinare e dirigere la vita dello STI;
2. tenere i rapporti con i Vescovi, i Rettori dei Seminari e con gli altri Responsabili delle Comunità religiose che hanno alunni allo STI, nonché con la Facoltà affiliante, secondo le disposizioni vigenti;
3. proporre al Consiglio dei Vescovi la nomina del VicePreside;
4. nominare il Segretario;
5. convocare e presiedere il Consiglio dello Studio ed il Collegio dei Docenti;
6. costituire, all'occorrenza, commissioni per questioni particolari;
7. autorizzare l'ammissione allo STI degli alunni non provenienti dai Seminari delle Diocesi che aderiscono allo Studio, a norma dell'art. 4 del presente Statuto;
8. ascoltato il parere del Consiglio dello Studio approvare i piani di studio particolari;
9. approvare gli atti di ordinaria amministrazione;
10. redigere la relazione annuale da presentare alla Facoltà, previa approvazione del Consiglio di Studio.

Art. 10 *Il Vicepreside*

Il Vicepreside coadiuva il Preside nella gestione dello Studio e lo sostituisce quando risulti necessario e su richiesta del Preside stesso.

Art. 11 *Il Consiglio dello Studio*

Il Consiglio dello Studio è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dello Studio ed è composto da:

- il Preside;
- il Vicepreside;
- i Rettori dei Seminari;
- cinque Docenti; due studenti;
- il Professore delegato della Facoltà.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario in qualità di attuario. Il Consiglio dello Studio si riunisce almeno 4 volte l'anno; perché la riunione sia valida è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri. I rappresentanti dei Docenti nel Consiglio dello Studio vengono eletti dal Collegio Docenti tra gli stabili e gli incaricati, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

Su indicazione del Preside possono essere invitati, senza diritto di voto, quanti possono essere utili al Consiglio stesso per l'adempimento dei propri compiti. Il Consiglio dello Studio decide con la maggioranza assoluta (metà + 1) dei presenti. In caso di parità prevale la decisione cui ha aderito il Preside.

Al Consiglio dello Studio spetta:

- curare l'approvazione del piano di studi generale, approvare i programmi dei corsi e dei Seminari proposti dai Docenti, predisporre il calendario scolastico, promuovere e approvare i convegni di studio;
- designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre Docenti da proporre, tramite il Moderatore, al Consiglio dei Vescovi per la nomina del Preside;
- presentare al Moderatore ed al Consiglio dei Vescovi una relazione informativa in vista della nomina dei Docenti, tenendo presenti i criteri indicati dall'art. n. 14; stabilire criteri e metodi della gestione economica;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo, presentato dall'Economo;
- approvare il Regolamento e le sue modifiche; esaminare le richieste ed i ricorsi di Docenti e studenti;
- approvare la relazione annuale del Preside da presentare alla Facoltà;
- collaborare con il Moderatore a redigere la relazione quadriennale da presentare alla Facoltà.

Art. 12 *Il Professore Delegato della Facoltà*

- Compete al Professore Delegato della Facoltà affiliante:
- valutare l'idoneità dei Docenti;
- prendere visione della autodichiarazione annuale dei singoli docenti;
- prendere visione dei programmi e della bibliografia dei corsi annuali con il relativo numero di ore; esprimere un motivato giudizio di ammissibilità della dissertazione scritta di Baccalaureato e presenziare ordinariamente all'esame finale;
- trasmettere al Consiglio di Facoltà la relazione annuale redatta dal Preside e approvata dal Consiglio di Studio e la relazione quadriennale del Moderatore.
- Il Professore Delegato partecipa di diritto alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Studio.

TITOLO III: DOCENTI

Art. 13

- I Docenti sono nominati dai Vescovi su proposta del Consiglio dello Studio e con il consenso della Facoltà, tenendo presente: titoli o comprovata competenza scientifica nella disciplina; capacità didattica; impegni accademici e di ricerca, disponibilità di tempo.
- Per la nomina è richiesto il consenso del Preside della Facoltà, sentito il professore Delegato e presa visione della documentazione.
- All'inizio di ogni anno accademico ciascun docente è tenuto a presentare l'autodichiarazione scritta,

precisando i propri impegni accademici e di ricerca scientifica, la propria disponibilità di tempo e gli impegni extraaccademici.

Art. 14

I Docenti si distinguono in: *stabili, incaricati, invitati*.

- I Docenti *stabili* sono titolari di cattedra della materia che insegnano; in possesso del congruo titolo canonico (“...aliquot Doctoratus, ceteri vero saltem Licentiae cf. Notio affiliationis II art. 4; Sap. Chr., art. 50 § 1”), liberi da impegni incompatibili si dedicano attivamente alla vita dello STI, con un consistente numero di ore settimanali, non inferiore a sei crediti, seguendo gli studenti nell’iter degli studi e nella ricerca, rendendosi disponibili per incarichi vari;
- I Docenti *incaricati* sono coloro che vengono nominati per un triennio ad impartire insegnamenti; in possesso del congruo titolo canonico, possono essere eletti nel Consiglio dello Studio;
- I Docenti *invitati* sono Docenti esterni che in possesso del congruo titolo canonico o equipollente, o come esperti di chiara fama, vengono chiamati a tenere corsi o seminari nello Studio. Un Docente potrà essere nominato *stabile*, dopo aver insegnato come incaricato, per almeno tre anni. Per diventare *incaricato*, un Docente dovrà avere insegnato almeno due anni come *invitato*, tenendo seminari o corsi.

Art. 15

Il Consiglio dei Vescovi può privare della missione canonica o dell’autorizzazione ad insegnare allo STI un Docente che risulti non idoneo all’insegnamento, dopo aver esaminato il caso con il Preside e il Docente stesso, al quale, tuttavia, dovrà essere assicurato il diritto alla difesa. Il Docente rimosso dall’insegnamento ha facoltà di fare ricorso all’Autorità competente, a norma del Diritto Canonico.

Art. 16

Un Docente decade dall’ufficio, divenendo emerito, allo scadere dell’anno scolastico durante il quale compie 70 anni, ma può ancora essere invitato a tenere corsi o seminari. Art. 17 I Docenti possono ottenere dal Consiglio dei Vescovi un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l’insegnamento, decadono dall’ufficio. Durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono sospese.

Art. 18 **Il Collegio dei Docenti**

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli Insegnanti *stabili e incaricati* dello STI. Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno al fine di favorire la collaborazione, lo scambio d’esperienze, l’intesa tra i Docenti delle stesse materie e la crescita globale dello studio nell’insegnamento e nella ricerca scientifica.

Art. 19

Il Collegio dei Docenti elegge a maggioranza assoluta, metà più uno dei presenti aventi diritto al voto, i suoi rappresentanti al Consiglio dello Studio. Alle riunioni del Collegio dei Docenti partecipa anche il Segretario dell’Istituto in qualità di Attuario, ma senza diritto di voto.

TITOLO IV: GLI STUDENTI

Art. 20

Gli studenti si distinguono in *ordinari, straordinari ed uditori*.

- Sono studenti *ordinari* gli alunni dei Seminari e gli altri di cui all’art. 4 che, avendo come titolo di studio un diploma valido per l’accesso all’Università, intendono seguire l’intero curriculum che prevede il Baccalaureato.

- Sono studenti *straordinari* coloro che, non adempiendo ad una delle predette caratteristiche ottengono tuttavia l'autorizzazione a frequentare lo Studio, nelle forme e nei modi stabiliti dal Preside, senza poter conseguire il Baccalaureato.
- Sono studenti *uditori* coloro che hanno ottenuto dal Preside la Facoltà di frequentare uno o più corsi, senza sostenere gli esami.

Art.21

Coloro che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, sono considerati studenti "fuori corso".

Art. 22

Per gli studenti che chiedono di iscriversi allo Studio Teologico dopo aver iniziato altrove gli studi, il Preside stabilirà le condizioni di iscrizione, i corsi da frequentare e gli esami da sostenere. Art. 23 Gli studenti si riuniscono annualmente in assemblea per eleggere i propri rappresentanti (uno per ciclo) e per discutere problemi inerenti alla vita dello Studio, secondo le norme previste dal regolamento.

TITOLO: V L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 24

L'ordinamento degli studi dello STI è costituito da un sessennio, in cui viene offerto un prospetto organico delle discipline filosofiche, teologiche e pastorali, per una adeguata preparazione dei candidati al presbiterato. Nei primi anni è accentuata la dimensione metodologico-propedeutica con una prevalenza della Storia, della Filosofia ed un affacciarsi progressivo della Teologia. Negli ultimi tre anni che ruotano intorno alla Teologia Sistemática e alla Sacra Scrittura, viene maggiormente curata la preparazione ministeriale degli studenti, con una presenza consistente della Teologia Pastorale e delle Scienze umane.

Art. 25

L'insegnamento viene ripartito in:

- **Corsi con verifica orale**, che hanno come obiettivo essenziale quello di offrire una formazione filosofica di base e presentare una visione organica e completa della Rivelazione dal punto di vista biblico, teologico e pastorale, e sono:
 1. Introduzioni: alla Storia della Salvezza e alla Fede della Chiesa (analisi del Simbolo Apostolico); allo studio della Filosofia e della Teologia; alla Sacra Scrittura.
 2. Storia della filosofia; Filosofia con i vari trattati: Logica e Filosofia della conoscenza; Filosofia dell'essere; Antropologia ed Etica filosofica.
 3. Storia della Chiesa: Storia della Civiltà Occidentale Cristiana e Storia della Chiesa 1, 2, 3 e 4. Teologia fondamentale, Sacra Scrittura, Teologia sistemática, Teologia morale, Diritto canonico, Patrologia, Liturgia, Teologia pastorale fondamentale.
- **Corsi con verifica scritta**, che hanno lo scopo di approfondire o ampliare temi o problemi collaterali alle varie discipline:
 1. Lingue: Latino, Greco, Ebraico.
 2. Storia delle religioni, Storia della cultura del '900, Morale della vita religiosa, Liturgia delle ore e anno liturgico, Teologia spirituale, Sociologia della Religione, Catechetica fondamentale e speciale, Psicologia della religiosità, Teologia pastorale speciale, Ecumenismo.
 3. Seminari di ricerca nei quali lo studente elabora temi particolari delle varie discipline e apprende il metodo della ricerca scientifica. Essi sono: Seminario di iniziazione teologico-pastorale alla liturgia, Lettura dei testi del Concilio Vaticano II, Scienze umane e Teologia, Metodologia della ricerca

scientifico, nel IV e V corso i Seminari sono programmati annualmente, nel VI anno si tiene un Seminario sulla Pastorale familiare.

Art. 26

Gli studenti ordinari che hanno superato positivamente tutte le prove previste dal Piano di Studi, per conseguire il Baccalaureato, devono sostenere un esame orale finale ed un elaborato scritto.

TITOLO VI: PERSONALE AUSILIARIO

Art. 27

Nel governo e nella gestione economica dello Studio le autorità sono coadiuvate dal Segretario e dall'Economo.

Art. 28

Il Segretario è nominato dal Preside. A lui spetta:

- eseguire le decisioni del Preside e del Consiglio di Studio;
- ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda la domanda di iscrizione allo Studio e di ammissione agli esami;
- conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma;
- curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- compilare l'annuario dello Studio, il calendario, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- coadiuvare il Preside per le sostituzioni dei Docenti, facendo il possibile per attivare tutte le ore di lezione previste;
- provvedere mensilmente al computo dei compensi dei Docenti;
- fungere da Segretario del Consiglio di Studio e del Collegio dei Docenti.

Art. 29

L'Economo viene nominato dal Consiglio dei Vescovi. A lui spetta:

- curare, sotto l'autorità del Preside, la gestione ordinaria dello STI;
- eseguire le delibere del Consiglio dello Studio per la parte di sua competenza;
- provvedere alla richiesta dei contributi ai Seminari e alle Curie;
- presentare, alla fine di ogni anno scolastico, al Consiglio dello Studio il bilancio consuntivo e preventivo.

TITOLO VII: GESTIONE ECONOMICA

Art. 30

Le spese globali di gestione ordinaria vengono annualmente divise tra i Seminari, in proporzione del numero degli alunni che frequentano lo STI, salvo altri criteri stabiliti dal Consiglio dei Vescovi.

TITOLO VIII : LA BIBLIOTECA

Art. 31

Lo Studio Teologico Interdiocesano ha a disposizione le biblioteche dei Seminari che vi aderiscono. Ogni anno, a dicembre, lo Studio Teologico Interdiocesano chiede una relazione ad ogni Seminario sullo stato e sulle variazioni di ogni biblioteca.

TITOLO IX : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Eventuali modifiche al presente statuto sono decise dal Consiglio dei Vescovi, sentito il parere del Consiglio dello Studio e con il consenso della Facoltà.

Art. 33

Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto, si seguono le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Art. 34

Il cambiamento dei soggetti aderenti allo STI non comporta modifiche allo Statuto.

Art. 35

Il presente Statuto con il consenso della Facoltà, entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio dei Vescovi.

Camaiore, 29 giugno 2002

Ss. Pietro e Paolo Apostoli